

Assemblea dei soci del giorno 9 febbraio 2026.

Il giorno nove del mese di febbraio dell'anno 2026 alle ore 19:00 si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea dei soci dell'associazione nautica marineria di Ascea in Ascea presso i locali comunali in piazza Europa per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) richiesta chiarimenti, rettifica e integrazione regione Campania per iscrizione al Runtis;
- 2) Approvazione statuto modificato e integrato, come da richiesta regione Campania del 13 gennaio 2026, conforme al decreto legislativo 117 del 2017;
- 3) Varie ed eventuali;

Il presidente constatata la regolarità della convocazione e la validità della costituzione dell'assemblea, chiamato a fungere da segretario il socio Forgione Giuseppe, pone in discussione il primo punto all'ordine del giorno. I Soci presenti personalmente o rappresentati per delega come da allegato sono i seguenti Agresta Giovanni, Cesarano Luca, Chirico Giovanni, Criscuolo Aniello, Davide Laura, De Luca Giuseppe, Di Genio Esvedio, Fontana Francesco, Forgione Giuseppe, Fortunato Giovanni, Franciullo Raffaele, Longobardi Francesco, Perretta Michele, Perretta Giuseppe, Pugliese Aniello, Raimondo Eugenio, Rivelli Gianluca, Solina Leonardo, Valente Giovanni, Vasile Angelo.

Sul punto uno all'ordine del giorno, il presidente relaziona all'assemblea sulla richiesta della regione Campania e da lettura della comunicazione PEC pervenuta il 14 gennaio 2026 e datata 13 gennaio 2026, protocollo numero 0021506/2026.

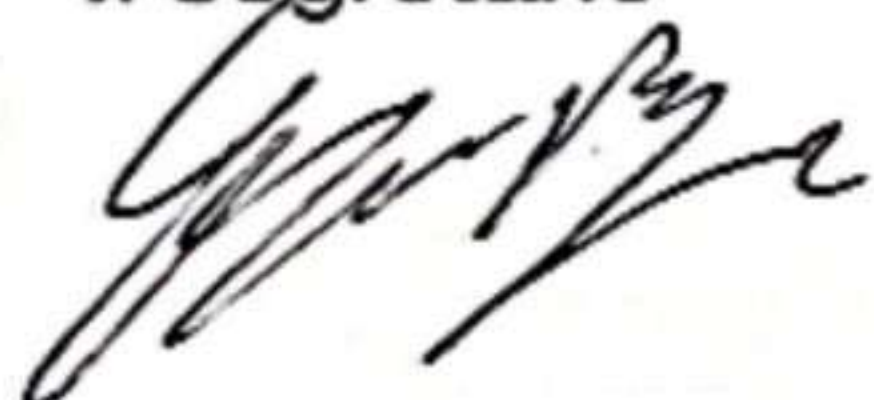
I soci ne prendono atto. Il presidente dà inoltre lettura della PEC datata 2/2/2026 dell'avvocato Forgione Giuseppe in merito alle modifiche statutarie richieste. A questo punto l'assemblea prende atto della comunicazione e chiede di porre in discussione il punto due all'ordine del giorno. Le due comunicazioni vengono allegate al presente verbale e contraddistinte rispettivamente come allegato A e allegato B e sottoscritta dal presidente.

Sul punto due all'ordine del giorno il presidente dà lettura integrale dello statuto modificato ed adeguato al decreto legislativo 117/2017 che viene allegato al presente verbale come allegato C e sottoscritto dal presidente e dal segretario su ogni pagina. L'assemblea dopo ampia ed esaustiva discussione, fatte tutte le domande e precisazioni del caso, all'unanimità dei presenti delibera di approvare e modificare lo statuto sociale così come modificato ed integrato al decreto legislativo 117/2017.

Alle ore 20:23, non essendoci altro da deliberare il presidente dichiara sciolta la seduta.

È verbale. Letto, riletto, confermato e sottoscritto.

Il segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di Vallo della Lucania

Atto registrato il 11.02.2026 al n. 63 Serie 3

Esatto L. ESPENTE

Chiorazzi Giovanna

Firma su delega della Direttrice Provinciale
Maria Margherita Anna Mattia



ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 9/02/2026 42

ELenco PRESENTI
SOCI ANNO 2026 2026

Cognome	Nome	Recapito telefonico	Whatsapp	barche	Nota FIRMA
Agresta	Giovanni	338 2539558	SI	2	<i>Agresta Giovanni</i>
Benzo	Vincenzo	335 466682	SI	23	
Carlone	Gianfranco	347 6397055	SI	7	
Caruso	Annie Maria	320 9342876	SI	6	
Caruso	Biagio	328 7636936	SI	35	
Cesarano	Luca	328 7451768	SI	3	<i>Cesarano Luca</i>
Chirico	Giovanni	349 6466113	SI	29	<i>Chirico Giovanni</i>
Criscuolo	Aniello	333 6722516	SI	9	
Criscuolo	Andrea	333 6689529	SI	40	
D'Ambrosio	Vito	333 2968154	SI	37	
D'Amora	Francesco	347 0368259	SI	41	
Davide	Laura	3387520941	SI	22	<i>Davide Laura</i>
De Luca	Ippolito	331 3629980	SI	8	
De Luca	Giuseppe	366 1001524	SI	13	<i>De Luca Giuseppe</i>
Di Genio	Luca	338 1014244	SI	17	
Di Genio	Esvedio	389 4462666	SI	26	<i>Di Genio Esvedio</i>
Dragone	Michele	342 7319403	SI	34	
Feola	Valentino	3495139019	SI	23	
Feola	Luigi	3389918114	SI	45	
Fontana	Francesco	351 0021459	SI	39	<i>Fontana Francesco</i>
Forgione	Giuseppe	329 3090102	SI	20	
Fortunato	Giovanni	338 8167226	SI	12	<i>Fortunato Giovanni</i>
Franciullo	Raffaele	339 8767553	SI	19	<i>Franciullo Raffaele</i>
Graziuso	Antonella	342 9104041	SI	5	
Longobardi	Francesco	338 8998517	SI	43	<i>Longobardi Francesco</i>
Maiuri	Aniello	331 9736595	SI	18	
Martuscelli	Francesco	320 6317855	SI	32	
Morinelli	Vincenzo M. P.	320 2167726	SI	25	
Nappo	Luigi	351 9722120	SI	24	
Palermo	Silvio	320 9464326	SI	27	
Perretta	Michele	366 6783241	SI	4	<i>Perretta Michele</i>
Perretta	Giuseppe	0974 972247	NO	11	Socio onorario <i>Giuseppe Perretta</i>
Pinto	Mirella	389 4243939	SI	30	
Pugliese	Gianfranco	377 5228357	SI	15	
Pugliese	Aniello	331 9503232	SI	16	<i>Pugliese Aniello</i>
Raimondo	Eugenio	333 9687619	SI	1	<i>Raimondo Eugenio</i>
Rivelli	Gianluca	329 7263387	SI	33	<i>Rivelli Gianluca</i>
Rizzo	Giuseppe	338 5087216	SI	14	
Sabia	Tiziana	349 1047414	SI	28	
Sabia	Francesco	349 0902875	SI	36	
Sacco	Ovidio	333 9771220	SI	42	
Sabina	Marino	331 8113296	SI	38	
Solima	Leonardo	333 1306506	SI	21	<i>Solima Leonardo</i>
Valente	Giovanni	347 8787537	SI	31	<i>Valente Giovanni</i>
Vasile	Angelo	328 7363848	SI	10	<i>Vasile Angelo</i>

Allegato c)

STATUTO anno 2026

Associazione Nautica Marineria Di Ascea E.T.S.

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'associazione senza scopo di lucro denominata "**ASSOCIAZIONE NAUTICA MARINERIA DI ASCEA**", C.F. 93031420651, (d'ora in avanti l'Associazione).
2. L'Associazione è attualmente priva di personalità giuridica, ma si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria. A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS.

Art. 2 - SEDE - DURATA - LOGO

1. L'Associazione ha sede in Ascea alla Contrada Pennino n. 10. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
2. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.
4. Il logo sociale è a forma tonda di colore bleu con l'interno raffigurante il giglio marino e di seguito riprodotto:



Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

Cultura del Mare e Navigazione

- 1.1. Promuovere la conoscenza e la diffusione della cultura marinaresca, delle tradizioni nautiche e della storia della navigazione;
- 1.2. Organizzare corsi di formazione, seminari e workshop relativi alla vela, alla pesca e di ogni tipo di attività sportiva e ricreativa legata al mare, alla conduzione di imbarcazioni, alla sicurezza in mare e alle

arti marinesche, del giglio marino e della flora e della fauna del litorale del Comune di Ascea e dei territori limitrofi;

1.3. Valorizzare il patrimonio storico-nautico, anche attraverso il recupero e la conservazione di imbarcazioni d'epoca o di interesse tradizionale.

Pesca Sportiva e Ricreativa

1.4. Promuovere la pesca sportiva e ricreativa nel rispetto delle normative vigenti, favorendo tecniche a basso impatto ambientale (es. catch and release).

1.5. Organizzare manifestazioni, gare sociali e raduni di pesca volti a incentivare la socialità tra i soci.

1.6. Educare i soci al riconoscimento delle specie ittiche e al rispetto dei periodi di riproduzione e delle taglie minime.

Tutela dell'Ambiente Marino

1.7. Promuovere la salvaguardia dell'ecosistema marino e costiero, sensibilizzando i soci e la cittadinanza sul tema dell'inquinamento da plastica e del rispetto della biodiversità.

1.8. Organizzare campagne di pulizia dei litorali, degli specchi acquei e dei fondali.

1.9. Collaborare con enti scientifici e ambientali per il monitoraggio dello stato di salute del mare.

Turismo Sostenibile

1.10. Promuovere il territorio comunale come destinazione di eccellenza per il turismo nautico e naturalistico, valorizzando gli approdi, le spiagge e i sentieri costieri locali.

Valorizzazione e Promozione del Territorio Locale

1.11. Collaborazione con le Istituzioni: operare come interlocutore propositivo verso l'Amministrazione Comunale e gli altri enti locali per la riqualificazione e la cura delle aree portuali, delle banchine e dei tratti di costa di pertinenza comunale.

1.12. Didattica Territoriale: Organizzare progetti educativi rivolti alle scuole del Comune per trasmettere ai giovani residenti l'amore per il proprio litorale e la storia economica e sociale legata al mare del territorio.

1.13. Eventi e Tradizioni Locali: Recuperare e promuovere le festività locali legate al mare (es. processioni a mare, palii remieri, sagre del pescato locale), collaborando attivamente alla vita sociale e culturale della comunità cittadina.

1.14. Presidio e Monitoraggio: Svolgere una funzione di "sentinella del mare" sul litorale comunale, segnalando alle autorità competenti eventuali situazioni di degrado ambientale, scarichi abusivi o pericoli per la navigazione.

1.15. organizzare manifestazioni culturali, visite guidate didattiche con gruppi e scolaresche, manifestazioni ricreative, intrattenimenti, feste sociali ed altre iniziative volte a perseguire le finalità dell'associazione;

1.16. progettare, acquistare, costruire, alienare con reinvestimento totale del ricavato nell'associazione, gestire impianti ed attrezzature sportive e richiedere alle Autorità competenti concessioni demaniali o di altra natura al fine di perseguire le finalità dell'associazione;

1.17. assumere e gestire anche per conto o delega dello Stato o di Enti Pubblici, servizi di assistenza in mare e di interesse generale per la nautica da diporto ovvero musei o strutture ricreative sul mare, sulla flora o la fauna marina, sulla nautica da diporto;

1.18. gestire e mantenere la sede sociale, gli spazi di servizio e gli impianti relativi, nonché piazzali, banchine, moli e impianti di sollevamento necessari allo svolgimento dell'attività dell'associazione, garantendo quanto previsto dalle specifiche concessioni al fine di realizzare quanto necessario per la promozione e l'organizzazione di attività statutarie e di interesse pubblico con l'obiettivo di favorire la cultura dello sport, la tutela del mare e dell'ambiente;

1.19. la manutenzione di specchi acquei, moli e impianti di sollevamento necessari allo svolgimento delle attività associative in mare;

2. Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della *legge 14 agosto 1991, n. 281* (lett. e);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo (lett. i);

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della *legge 11 agosto 2014, n. 125*, e successive modificazioni (lett. n);

- l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);

3. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

4. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti definiti con apposito

Decreto ministeriale (come l'organizzazione di eventi conviviali, la gestione di piccoli punti ristoro per i soci o la vendita di gadget associativi) al fine di autofinanziare le proprie finalità primarie.

5. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

Art. 4 - SOCI

1. L'Associazione è a struttura aperta e non pone limiti al numero di soci, salvo quanto previsto al comma successivo per ragioni di sicurezza e capacità ricettiva. Possono essere soci dell'Associazione coloro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

2. L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida le finalità e i valori. Tuttavia, al fine di garantire la sicurezza degli associati, la corretta fruizione delle attrezzature nautiche e il rispetto della capienza dei locali o degli spazi demaniali in gestione, l'Assemblea dei soci può deliberare annualmente un limite massimo di iscritti, commisurato alla ricettività delle strutture e alla sostenibilità delle attività associative;

3. Le domande di ammissione verranno accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione, ferma restando la verifica dei requisiti morali e civili previsti dal presente statuto. Qualora il numero massimo di soci sia stato raggiunto, l'aspirante socio verrà inserito in una lista d'attesa, alla quale si attingerà prioritariamente in caso di recesso o decadenza di soci in carica;

4. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

5. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

6. Ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

Art. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo o ad un Consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo e-mail in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
2. La qualifica di socio si acquisisce contestualmente all'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.
3. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
4. L'assemblea può decidere che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre alla quota associativa, prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa assemblea.
5. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.
6. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire dall'Assemblea dei soci la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri, ad eccezione della quota associativa annuale che resta a carico dell'Associazione.
7. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri, ovvero in assenza del Collegio dei Probiviri all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
8. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di ammissione.
9. Il Consiglio Direttivo o il Segretario cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
10. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo

pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

11. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

12. Il socio può essere escluso per grave negligenza o per il venir meno dell'interesse alle finalità associative, manifestato attraverso l'assenza ingiustificata e prolungata alla vita sociale e alle assemblee per almeno due anni consecutivi;

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

2. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

3. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione dopo 3 mesi dalla prima iscrizione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti:
 - a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
 - b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
 - c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività e l'eventuale quota di ingresso all'associazione se deliberata.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.
2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) richiamo scritto;
 - b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
 - c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

6. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

7. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero in assenza del Collegio dei Probiviri all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

8. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. La norma si applica soltanto ai rinnovi annuali delle quote associative per i soci già iscritti.

9. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

10. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 – PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe,

secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - SCRITTURE CONTABILI – BILANCIO – PATRIMONIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.
4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
7. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
8. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
9. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
10. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
11. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

12. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea.

GLI ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

2. Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea generale degli associati;

b) il presidente;

c) il segretario;

d) il vicepresidente

e) il consiglio direttivo;

f) L'Organo di controllo;

Art. 13 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea generale dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.

3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano in carica sia in sede ordinaria che straordinaria.

4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:

a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;

b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.

5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante "Avviso di convocazione", da comunicare ad ogni associato su recapito fornito dal socio in sede di adesione all'associazione o di aggiornamento dei recapiti del singolo socio (ad.es. e-mail, SMS, WhatsApp, etc.), con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

7. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

8. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

10. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

11. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

12. Le funzioni di segretario vengono svolte dal Segretario in carica, in caso di suo impedimento l'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

13. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

14. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno, varie ed eventuali non sono obbligatorie.

15. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

16. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea un altro associato fino ad un massimo di due, per mezzo di delega scritta con allegata copia di documento di riconoscimento, del delegante, in corso di validità.

Art. 15 – ASSEMBLEA ORDINARIA DEL SOCI

1. L'assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca i componenti dell'Organo di Controllo e, solo ove obbligatorio per legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
 - d) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza in via ordinaria.

Art. 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) sulla trasformazione, la fusione, scissione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - c) sui diritti reali immobiliari;
 - d) sulla approvazione o sulle modificazioni dei regolamenti dell'Associazione;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza in via straordinaria.

Art. 17 – VALDITA' ASSEMBLEARE E QUORUM DELIBERATIVI

1. L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria quando richiesto, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo

ovvero, con motivazione scritta inoltrata al Consiglio Direttivo, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

2. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

3. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione o le altre competenze ad essa attribuite dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci presenti.

4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

5. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato ovvero con altro mezzo idoneo ad informare l'associato su altro recapito fornito dal socio in sede di adesione all'associazione o di aggiornamento dei recapiti del singolo socio, ad.es. WhatsApp, ect.) almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

9. Le funzioni di segretario vengono svolte dal Segretario in carica, in caso di suo impedimento l'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

10. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti aventi diritto di voto.

11. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione ovvero consegnato al Segretario.

Art. 18 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea dei soci.
3. Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, a seguito di loro elezione dall'Assemblea dei Soci;
4. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:
 - a) il Tesoriere;
 - b) i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.
5. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
6. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
 - g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
 - h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
 - i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e della quota d'ingresso;
 - j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);



- 
- k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
- m) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- n) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- o) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso, anche mediante la creazione di apposite commissioni composte da più soci;
- p) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- q) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli secondo Statuto;
- r) deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
6. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente, ovvero su richiesta dell'assemblea dei soci.
7. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
8. Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di 2 mandati nella medesima carica.
9. La rappresentanza legale dell'associazione spetta istituzionalmente al Presidente dell'Associazione, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo, e per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
10. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni custodito dal Segretario.

14. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

15. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 19 – DIMISSIONI E CAUSE DI DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

1. Il consiglio direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

2. In queste ipotesi il presidente o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo;

6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

ART. 20 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta l'anno su iniziativa del Presidente o su iniziativa della maggioranza dei consiglieri che ne chiedono la convocazione.

Art. 21 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dall'Assemblea dei soci tra i suoi membri e dura in carica per tre anni. Ricopre anche il ruolo di Presidente del Consiglio Direttivo.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - b) convocare l'Assemblea dei Soci;
 - c) dà esecuzioni alle deliberazioni del consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
 - d) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - e) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
 - f) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.
4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 22 – SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Segretario è eletto dall'Assemblea dei soci tra i suoi membri e dura in carica per tre anni. Ricopre anche il ruolo di Segretario del Consiglio Direttivo.
2. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
3. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
4. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
5. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; custodisce i libri sociali e segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
6. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea dei soci, e predisporre e conservare i relativi contratti

e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

7. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

8. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 23 – IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea dei soci tra i suoi membri e dura in carica per tre anni. Ricopre anche il ruolo di Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

Il vicepresidente partecipa al consiglio direttivo e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato o investito dallo Statuto.

Art. 24 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore (D. Lgs 117/2017). La nomina è obbligatoria qualora l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia

ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 25 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo o delle altre cariche sociali, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 26 - GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 27 - INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

1. L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale.

2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

3. Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato). Il subentro avverrà ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.

Art. 28 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 17. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi delle norme Codice del Terzo Settore.

20

Art. 29 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 30 - NORME TRANSITORIE

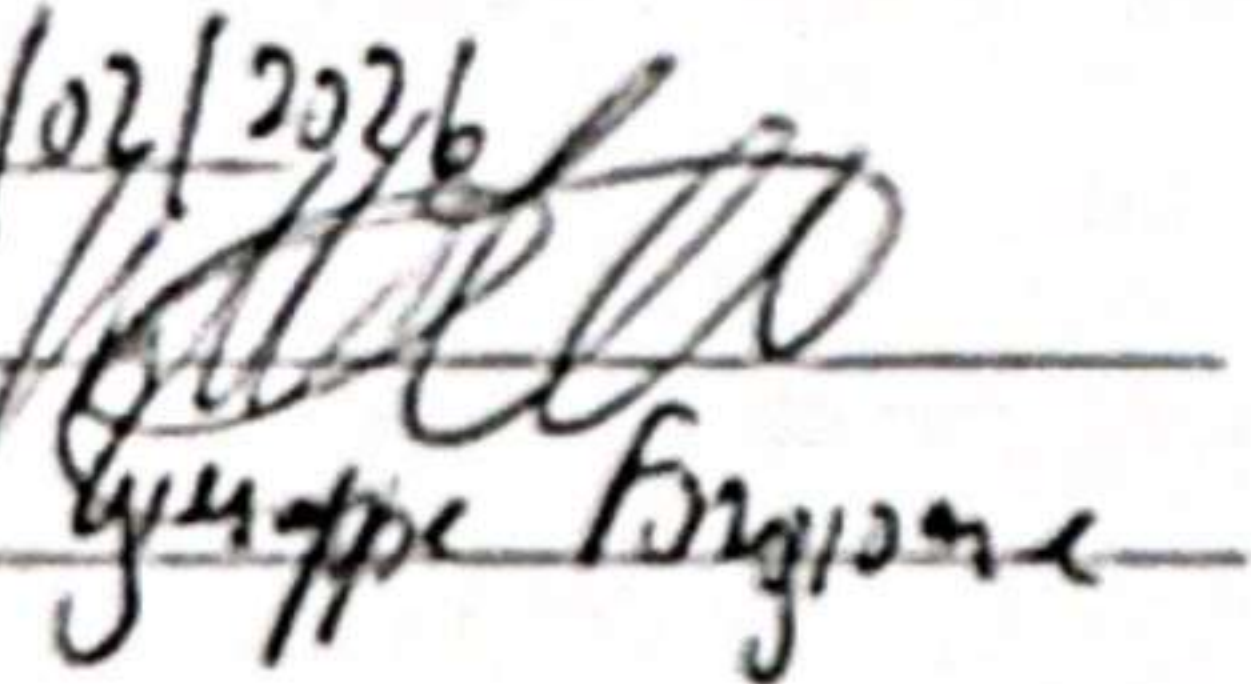
1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione del 09/02/2026

Ascea, li 09/02/2026

Presidente

Segretario


Giuseppe Frigione